

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2818 del 17/05/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.M. di Argnani & Monti s.r.l. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e riparazione di macchine agricole sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2933 del 17/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.M. di Argnani & Monti s.r.l. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e riparazione di macchine agricole sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e le DDG n. 100/2023 e D.D.G. n. 27/2024 con le quali è stata disposta in ultimo la proroga degli incarichi di funzione sino al 31/05/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26.10.1995, n. 447;

Vista la domanda come correttamente presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 10/11/2023, acquisita da Arpae ai PG/2023/193663 e 193883, da **A.M. di Argnani & Monti s.r.l.** avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e riparazione di macchine agricole sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le 22085 del 17/11/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/196569, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 23226 del 04/12/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/206088, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 02/02/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 2389 e da Arpae al PG/2024/22298;

Tenuto conto che in data 09/05/2024, la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Com.le 9602 e da Arpae al PG/2024/86144;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 5238/2024 del 11/03/2024, acquisita al PG/2024/46893, il Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha espresso il seguente parere: "(...) *Visto che l'attività si occupa di produzione di produzione, riparazione di macchine agricole;*

Visto il documento "Valutazione di impatto acustico" pervenuto al SUAP del Comune di Bertinoro nell'ambito della documentazione presentata dalla ditta in allegato all'Istanza di AUA, a firma dei TCA (...);

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 22400 del 22.11.2023;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2024/9035 del 17.01.2024, acquisito al protocollo comunale n. 1136 del 18.01.2024;

Preso atto del contenuto del parere Arpae prot. PG/2024/9035, che in parte di seguito si riporta:

" ... omissis ... Sulla base delle misure effettuate, per divergenza geometrica il TCA, ha verificato la conformità acustica in periodo diurno relativamente ai due ricettori più significativi. La relazione è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione e differenziale avvalendosi anche di misurazioni acustiche. Tale attività sarà infatti funzionante solo in periodo diurno. L'attività è inserita in un contesto acustico particolarmente influenzato dal traffico stradale dell'adiacente Via Emilia, nonché dell'area stessa, oggetto di transiti legati alle attività adiacenti e dotate a loro volta di impianti tecnici esterni (compressori, cicloni ecc..). Sulla base delle valutazioni effettuate l'attività determina un contributo trascurabile ai recettori:

$$\text{Rumore Ambientale in facciata R1} = 24,9 \text{ dB(A)} + 58 \text{ dB(A)} = 58 \text{ dB(A)}$$

I

$$\text{Rumore di fondo} = 58 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Livello di immissione differenziale} = 0 \text{ dB(A)}$$

I risultati delle simulazioni ottenuti tramite i dati misurati, hanno pertanto evidenziato, per il periodo diurno, sia il rispetto dei limiti assoluti di immissione, sia i limiti differenziali relativamente al ricettore R1 ed R2 (civili abitazione).

Per quanto sopra, sotto il profilo acustico, non si rilevano elementi ostativi alla richiesta e pertanto si esprime parere favorevole.

Si richiama, comunque, che

- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;*
- fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, in caso di variazione dell'attività, ovvero delle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni acustiche nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere predisposta una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge."*

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995 n. 447.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, in caso di variazione dell'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni acustiche nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere predisposta una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/05/2024, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **A.M. di Argnani & Monti s.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **A.M. di Argnani & Monti s.r.l.** (C.F./P.IVA 00176070407) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618, **per lo stabilimento di produzione e riparazione di macchine agricole sito nel**

Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 618.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativa alle emissioni dello stabilimento di produzione di macchine agricole sito nel **Comune di Bertinoro (FC), via Emilia n. 618.**

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Bertinoro con nota P.G.N. 22085 del 17/11/2023 acquisita al protocollo Arpae PG/2023/196569 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Con nota PG/2023/195738 del 17/11/2023, aggiornata in data 07/02/2024 PG/2024/24011, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota nota PG/2023/195783 del 17/11/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 8980 del 03/05/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/82223 del 06/05/2024, il Comune di Bertinoro - Servizio Autorizzazioni Ambientali, ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

“In riferimento alla Vs. richiesta di cui all’oggetto si comunica quanto segue.

- 1. i fabbricati per cui si chiede di verificare la conformità urbanistica e edilizia nonché l’agibilità dei locali sono siti in Bertinoro, località Panighina, Via Emilia n. 618 e sono due capannoni artigianali censiti al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29 – P.Illa n. 97 – sub. 1 – categoria D7, P.Illa n. 281 – sub.1 – categoria D7 e P.Illa n. 96 graffata alla P.Illa n. 97 – sub. 2 – graffata alla P.Illa n. 281 – sub. 2 – graffata alla P.Illa n. 316 – categoria D7;*
- 2. detti fabbricati risultano essere tutti intestati alla ditta “IMMOBILIARE A. M. S.r.l.” con sede in Bertinoro;*
- 3. detti fabbricati risultano essere tutti utilizzati dalla ditta “A. M. di ARGNANI e MONTI SRL” con sede in Bertinoro;*
- 4. detti fabbricati sono stati edificati su terreno classificato dal RUE vigente come “A13.2.2 - Sub-ambito di completamento artigianale-produttivo”;*
- 5. in data 16/04/1966 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 44 – prot. n. 921 – per “Costruzione di un capannone per costruzione macchine agricole in Via Emilia”;*
- 6. in data 24/01/1967 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 6 – prot. n. 3939/1966 – per “Costruzione edificio al piano terra per uso servizi dell’esistente edificio industriale in Via Emilia”;*

7. in data 13/02/1967 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 10 – prot. n. 420 – per “Sopraelevazione edificio adibito a servizi dell’industria per creazione dell’alloggio di civile abitazione in Via Emilia”;
8. in data 28/12/1967 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 162 – prot. n. 6680 – per “Ampliamento officina artigiana in Via Emilia”;
9. in data 29/01/1968 è stato effettuato il sopralluogo dall’ufficiale sanitario per l’agibilità di cui alle Licenze per lavori edili di cui sopra;
10. in data 28/05/1971 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 62 – prot. n. 2237 – per “Ampliamento di un fabbricato ad uso laboratorio artigiano”;
11. in data 13/02/1975 – prot. n. 6902 – è stata rilasciata l’agibilità per l’ampliamento di cui sopra;
12. in data 14/09/1974 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 158 – prot. n. 2681 – per “Costruzione servizi interni a capannone esistente”;
13. in data 12/09/1979 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 109 – prot. n. 4898 – per “Costruzione di capannone artigianale ad uso laboratorio per costruzioni meccaniche”;
14. in data 24/08/1984 – pratica n. 14/84 – è stata rilasciata la Dichiarazione di agibilità per il capannone artigianale di cui sopra;
15. in data 12/09/1979 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 110 – prot. n. 4897 – per “Costruzione di capannone artigianale ad uso laboratorio per costruzioni meccaniche”;
16. in data 24/08/1984 – pratica n. 13/84 – è stata rilasciata la Dichiarazione di agibilità per il capannone artigianale di cui sopra;
17. in data 28/06/1989 è stata rilasciata la Concessione Edilizia in sanatoria n. 115 – prot. n. 634/1986 – per “Aumento s. u. ufficio – Variante di ubicazione – Modifiche dei prospetti – Modifiche delle aperture – Difformità nella palazzina uffici”;
18. in data 27/04/1988 è stata rilasciata la Concessione Edilizia n. 47 – prot. n. 9300/87 – per “Ampliamento per realizzazione di locale ad uso deposito oli per macchine agricole”;
19. in data 03/10/1989 è stata rilasciata la Concessione Edilizia n. 169 – prot. n. 6380 – per “Variante alla Concessione Edilizia n. 47/1988”;
20. in data 25/10/1990 è stato eseguito il sopralluogo relativo alla Domanda di abitabilità definitiva prot. n. 8487 del 01/09/1990;
21. in data 30/01/1996 è stata presentata la Comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. n. 8 – comma 7 – del D. L. n. 30/96 – prot. n. 1107 – per “Sostituzione dell’attuale manto di copertura in eternit in una parte dei capannoni adibiti ad officina meccanica”;
22. in data 27/12/2012 è stata presentata la SCIA prot. n. 20218 per opere di “Manutenzione straordinaria di capannone artigianale”;
23. in data 29/02/2024 è stata presentata dalla proprietà la Richiesta di archiviazione della SCIA prot. n. 20218 del 27/12/2012, acclarata al prot. n. 4421, e relativa pratica sismica n. D60/12 del 27/12/2012, dove la proprietà stessa ha dichiarato che nessuna delle opere previste in detta SCIA è stata eseguita;
24. in data 29/02/2024 è stata presentata la CILA prot. n. 4422 per opere di “Manutenzione straordinaria per demolizione di pareti interne in capannone artigianale”;
25. in data 02/05/2024 è stata presentata la Comunicazione di fine lavori prot. n. 8924 inerente le opere di “Manutenzione straordinaria per demolizione di pareti interne in capannone artigianale” di cui alla CILA prot. n. 4422 del 29/02/2024.

Dall’esame dei titoli edilizi autorizzativi sopra elencati si evidenzia quanto segue:

- in data 29/01/1968 è stata rilasciata l’agibilità per la porzione originaria del fabbricato prospiciente la Via Emilia autorizzata con Licenza per lavori edili n. 44 del 16/04/1966, Licenza per lavori edili n. 6 del 24/01/1967, Licenza per lavori edili n. 10 del 13/02/1967 e Licenza per lavori edili n. 162 del 28/12/1967;
- in data 13/02/1975 – pratiche n. 13/84 e 14/84 – sono state rilasciate le Dichiarazioni di agibilità delle due porzioni di fabbricato costituenti il capannone artigianale posto sul retro di quello prospiciente la Via Emilia e autorizzati con Licenze per lavori edili n. 109 e n. 110 del 12/09/1979;
- in data 24/08/1984 è stata rilasciata l’agibilità per l’ampliamento del fabbricato prospiciente la Via Emilia autorizzato con Licenza per lavori edili n. 62 del 28/05/1971;
- in data 25/10/1990 è stato eseguito il sopralluogo relativo alla Domanda di abitabilità definitiva prot. n. 8487 del 01/09/1990 per il locale ad uso deposito oli per macchine agricole posto sul retro del

fabbricato prospiciente la Via Emilia e autorizzato con Concessione Edilizia n. 47 del 27/04/1988 e Concessione Edilizia n. 169 del 03/10/1989 in variante;

- il fabbricato prospiciente la Via Emilia doveva essere oggetto di opere di consolidamento per la presenza di alcune fessurazioni nei tamponamenti esterni e nei muri interni di cui alla SCIA prot. n. 20218 del 27/12/2012 e relativa pratica sismica n. D60/12 del 27/12/2012; in data 29/02/2024 è stata presentata dalla proprietà la Richiesta di archiviazione della SCIA sopra citata e della relativa pratica sismica, con dichiarazione da parte della proprietà stessa che nessuna delle opere previste in detta SCIA è stata eseguita; sempre in data 29/02/2024 è stata presentata la CILA prot. n. 4422 per la demolizione delle pareti interne oggetto di fessurazioni e in data 02/05/2024 è stata presentata la relativa Comunicazione di fine lavori prot. n. 8924.*

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- a) che il fabbricato sopra descritto risulta a destinazione artigianale/industriale quindi coerente con la categoria catastale;*
- b) che la destinazione d'uso del fabbricato sopra descritto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti”.*

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 13/03/2024 prot. 69501, acquisita al prot. di Arpae PG/2024/48448 del 13/03/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione all’istanza relativa alla ditta in oggetto,

valutata la documentazione pervenuta in data 14/11/2023 ns. prot. 2023/0300019/A e successive integrazioni del 05/02/2024 ns. prot. 0030734/2024,

per quanto di competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole.”.

Con nota PG/2024/90205 del 16/05/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“(…omissis…)

Fase di lavorazione riguarda l'attività di Verniciatura:

quantitativi utilizzati all’anno sono riportati nella seguente tabella

(…omissis…)

Le vernici utilizzate hanno un dato di Solidi Totali (%) variabile da un minimo di 38,5% ad un massimo di 63%. In media si ha un dato di Solidi Totali del 44%.

In ogni modo, la ditta si impegna alla sostituzione dei prodotti vernicianti con prodotti dalle stesse caratteristiche tecniche ma con un contenuto di Sostanze Solide uguale e/o superiore al 60% in massa.

In seguito si riporta la tabella dei consumi massimi di sostanze vernicianti e diluente, la % di SOV per ciascun prodotto così come indicato nelle schede di sicurezza allegate e il calcolo (in Ton/anno) del consumo di Sostanze Organiche Volatili (SOV).

(…omissis…)

Il consumo massimo di SOV annuale è di 4,3 ton/anno il ché esclude l'attività di verniciatura dall'obbligo di redigere il Piano Solventi previsto dall'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006 (limite previsto di 5 ton/anno) soglia per l'assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art 275 DLgs 152/06).

La ditta dichiara che non sono presenti nel ciclo lavorativo sostanze e miscele rientranti comma 7bis art 271 alla parte V del D.lgs 151/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs 102/2020 sia nelle materie prime, di cui si sono allegate le schede tecniche, utilizzate nell'attività di produzione dei macchinari agricoli non contengono molecole o composti ritenuti pericolosi e/o tossici essendo costituite da materiale ferroso, sia in nessuna scheda di sicurezza relativa ai prodotti utilizzati nel reparto verniciatura.

(…omissis…)

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E01 – CABINA DI VERNICIATURA

In tale emissione E1 è convogliata in atmosfera l'attività di verniciatura con appassimento a temperatura ambiente per cui i pezzi verniciati non vengono asciugati in cabina mediante riscaldamento dell'aria ma semplicemente la vernice si asciuga a temperatura ambiente.

La ditta si impegna alla sostituzione dei prodotti vernicianti con prodotti dalle stesse caratteristiche tecniche ma con un contenuto di Sostanze Solide uguale e/o superiore al 60%

Tale attività di verniciatura rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.46 "Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg" del CRIAER.

In questo caso il Criaer identifica due possibilità:

- 1) utilizzo di prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 60 % in massa
- 2) in mancanza dei requisiti di cui al punto 1 il Criaer prescrive espressamente "ma in tal caso e' obbligatorio il convogliamento delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa"

Nel caso dell'ipotesi 2) i limiti da rispettare sono quelli del punto 4.13.44 con materiale particellare pari a 10 e COV da determinare, oltre ai gas di combustione nel caso di utilizzo di un combustore termico.

Al punto 4.7 della DGR 1769/2010 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", al punto 5 e 6 vengono prescritti limiti di emissione di Polveri totali (3 mg/Nm³) composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm³.

Anche in questo caso il successivo punto 7 recita:

Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

Nelle condizioni attuali pertanto sembrano evidenziarsi elementi ostativi per l'autorizzazione della lavorazione nelle condizioni proposte dal gestore.

Una soluzione a questa inadempienza potrebbe essere offerta dal punto Criaer 4.13.38 "applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg".

In questo caso l'utilizzo di prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso, non è previsto al costo di ridurre notevolmente i quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati giornalmente.

Riguardo all'impianto di abbattimento, prendendo a riferimento la scheda tecnica è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.77 m/s, superiore alle specifiche individuate nell'allegato 3 dei criteri Criaer.

Non si rilevano elementi ostativi a questa soluzione in considerazione della limitata presenza di polveri nella verniciatura a solvente, la presenza del filtro di un filtro non specifico (es. Paint stop) è stata accettata in altre situazioni simili. Si evidenzia comunque la necessità di controllare il filtro periodicamente; la grande portata d'aria che lo attraversa (con velocità di filtrazione oltre 10 volte superiore a quanto indicato nei criteri Criaer) potrebbe determinare il deterioramento della struttura del tessuto con possibilità di lacerazione. L'adozione di un pressostato differenziale, o la continua sorveglianza sulle parti in tessuto del filtro agevolerebbero la verifica della sua funzionalità e stato di conservazione delle maniche.

quindi si prescrivono i seguenti limiti e prescrizione
segue tabella di riferimento emissione E01

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E01</i>	
<i>portata massima</i>	<i>50 000 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>durata</i>	<i>6 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,800 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>
<i>Composti Organici Volatili(COV) espressi come C organico totale)</i>	<i>50 mg/Nmc</i>
<i>monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con i monitoraggi annuali*
- effettuare la messa a regime delle emissioni E01*
- ridurre i consumi di materie prime a meno di 20 kg/giorno in attesa di sostituire prodotti vernicianti con prodotti dalle stesse caratteristiche tecniche ma con un contenuto di Sostanze Solide uguale e/o superiore al 60%.*

EMISSIONE E02 – ASPIRAZIONE SALDATURA (NO INOX)

Tale emissione E02 è costituita da una canalizzazione centrale con diametro di 500 mm che fuoriesce dall'officina e viene condotta fin sopra al tetto dell'edificio con un'altezza totale di 7,5 metri. Nella parte centrale dell'officina si diramano dalla canalizzazione centrale 7 bracci per la corretta aspirazione dei fumi di saldatura in altrettante postazioni lavoro.

L' impianto di saldatura non prevede l'installazione di un impianto di abbattimento degli inquinanti Tale attività di saldatura rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 dei CRIAER (limiti di emissione Materiale Particellare 10 mg//Nmc, Ossidi di Azoto NOx 5 mg//Nmc ; Monossido di Carbonio CO 10 mg//Nmc.

La lavorazione di saldatura non inox è anche compresa inoltre nel punto 4.29 della DGR 1769/2010 con limiti per il materiale particellare uguale al Criaer.

Si prescrivono quindi i seguenti limiti e si danno le seguenti prescrizioni.

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E02</i>	
<i>portata massima</i>	<i>1200 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>7,5 m</i>
<i>durata</i>	<i>8 h/g</i>

sezione	0,500mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di Carbonio CO	10 mg/Nmc
monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali;
- effettuare la messa a regime delle emissioni E02.

EMISSIONE C1 CENTRALE TERMICA bruciatore e gruppo termico abbinato, alimentato a gasolio di potenza nominale massima pari a 26000 kcal/h pari a 30 kWt. Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

(...omissis...)

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato per il punto E1 si ritiene che vi siano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l' AUA.

Questa condizione puo' essere superata riducendo i consumi di materie prime a meno di 20 kg/giorno in attesa di sostituire prodotti vernicianti con prodotti dalle stesse caratteristiche tecniche ma con un contenuto di Sostanze Solide uguale e/o superiore al 60%".

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra citata, ha ritenuto necessario specificare che:

- il proponente ha presentato integrazioni volontarie al SUAP del Comune di Bertinoro in data 09/05/2024, acquisite al prot. Com.le n. 9602 del 10/05/2024 e da questi trasmesse ad Arpae con nota prot. N.0009624/2024 del 10/05/2024 e acquisite al PG/2024/86144 del 10/05/2024. Nell'ambito di tali integrazioni il proponente ha dichiarato di correggere le precedenti valutazioni del consumo giornaliero di solvente in base ad una più veritiera quantificazione dei prodotti utilizzati nel processo di verniciatura, affermando che il consumo annuale di prodotti vernicianti a base solvente è stato valutato in 4.345 kg ottenendo un consumo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente inferiore a 20 kg (attività 220 g/a);
- sulla base di quanto sopra, e tenuto conto delle valutazioni espresse nella relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae, si prescrive anche la registrazione giornaliera dei consumi di prodotti vernicianti al fine di monitorare il rispetto della condizione di un consumo giornaliero inferiore o uguale a 20 kg/giorno di cui al punto Criaer 4.13.38, che la Ditta ha dichiarato di rispettare con le ultime integrazioni volontarie.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità

asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 06/11/2023 e 10/11/2023 P.G.N. 21090, 21092, 21553, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE 01 - CALDAIA per riscaldamento uffici e per acqua sanitaria (0,03 MWt, a gasolio)

relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e riparazione di macchine agricole **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con paint stop e prefiltro

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E2 - ASPIRAZIONE SALDATURA (NO INOX)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 con un anticipo di almeno 15 giorni**.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime**

degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**

4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1 ed E2** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente

alle emissioni riattivate;

- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 10. I consumi giornalieri di tutti i prodotti per verniciatura (diluente nitro, fondo, vernice), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 11. Tali consumi non devono essere superiori a 20 kg/giorno.
 11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - o dovranno essere annotati giornalmente i consumi di tutti i prodotti per verniciatura, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 10.
 12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi

dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Il Gestore **dovrà controllare periodicamente il filtro** dell'impianto di abbattimento dell'emissione E1; la grande portata d'aria che lo attraversa potrebbe determinare il deterioramento della struttura del tessuto con possibilità di lacerazione. L'adozione di un pressostato differenziale, o la continua sorveglianza sulle parti in tessuto del filtro agevolano la verifica della sua funzionalità e stato di conservazione delle maniche.
14. Ogni **interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli

operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*);

	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata

nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.